



# Ministero dell'istruzione e del merito

## ALLEGATO 1

### **Linee Guida per la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per il passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale**

(Articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, come modificato dall'articolo 27, comma 1, lett. c) del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175)

#### **INDICE**

<b>1. PREMESSA</b>	<b>p. 2</b>
<b>2. QUADRO NORMATIVO</b>	<b>p. 3</b>
<b>3. DEFINIZIONI</b>	<b>p. 4</b>
<b>4. INDICAZIONI PER LA COMPARAZIONE TRA I PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E I PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	<b>p. 6</b>
<b>5. ESAME QUALIFICA IEFP PER STUDENTI IP</b>	<b>p. 8</b>
<b>6. PASSAGGI TRA SISTEMA IP E SISTEMA IEFP (e viceversa)</b>	<b>p. 10</b>
6.1 Attori e modalità del passaggio	<b>p. 12</b>
6.2 Indicazioni sulle misure di accompagnamento per i passaggi	<b>p. 14</b>
6.3 Passaggi extra filiera e passaggi che mancano di correlazione	<b>p. 14</b>
6.4 Riconoscimento reciproco delle ore di alternanza/PCTO	<b>p. 15</b>
<b>7. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI</b>	<b>p. 15</b>
<b>8. INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI E IEFP</b>	<b>p. 16</b>



# Ministero dell'istruzione e del merito

## 1. PREMESSA

Il mondo economico e sociale sta esprimendo la domanda di una “*nuova cultura del lavoro*” che affianchi ad una formazione culturale solida ed ampia una formazione tecnico-professionale non limitata esclusivamente all’esecuzione di compiti specifici, ma aperta alla gestione dei processi nella loro complessità.

In questa direzione, un ruolo fondamentale è svolto dalla filiera *Vocational Education and Training* (VET) che sa coniugare qualità dell’offerta formativa e fabbisogni del mondo produttivo. Il miglioramento della qualità dell’istruzione e della formazione professionale è un elemento chiave per il futuro sviluppo dell’Unione Europea e un aspetto centrale nell’ottica di una politica sociale e occupazionale di successo. La formazione professionalizzante persegue l’obiettivo di una progressiva responsabilizzazione degli individui nella gestione della propria identità personale e del proprio ambiente di vita che si collega allo sviluppo e al bene del sistema Paese. In modo più specifico, all’interno della VET sono condivisi obiettivi comuni che tendono ad accrescere le potenzialità di sviluppo dei territori e la competitività dei diversi contesti produttivi, ad intercettare le esigenze dell’utenza proponendo un’offerta formativa diversificata e articolata che garantisca una formazione professionalizzante attrattiva e di qualità anche al fine di contribuire alla riduzione del fenomeno di abbandono e di dispersione scolastica e di favorire un rapido inserimento nel mondo del lavoro.

All’interno della VET, i nuovi percorsi di istruzione professionale (IP) e di istruzione e formazione professionale (leFP) hanno introdotto cambiamenti che intendono supportare i giovani nell’affrontare questa sfida che non è solo metodologica ma anche culturale.

In questo scenario, l’integrazione tra i due sistemi di IP e di leFP e la possibilità di effettuare passaggi al loro interno, introdotti con l’articolo 8 del decreto legislativo 61/2017 ed attuati dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 maggio 2018, offrono agli studenti che manifestano dubbi o disorientamento circa le scelte formative già compiute opportunità concrete di riorientamento per realizzare comunque con successo il loro percorso di apprendimento. A questi studenti viene così offerta una concreta possibilità che, a partire dalla valorizzazione di potenzialità, attitudini e interessi personali, consenta loro di proseguire nella crescita culturale e nella formazione professionale orientata, prevalentemente, al mondo del lavoro.

Le presenti linee guida, in attuazione dell’articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 61/2017, come modificato dall’articolo 27, comma 1, lett. c) del decreto-legge 144/2022, convertito nella legge 175/2022, nell’ambito della Riforma M4C1R1.1 “Riforma degli istituti tecnici e professionali” del PNRR, hanno lo scopo di offrire indicazioni per la semplificazione delle procedure connesse ai passaggi da IP a leFP e viceversa, al fine di favorire la ridefinizione delle scelte e il raggiungimento del successo formativo.



# Ministero dell'istruzione e del merito

Le indicazioni delle presenti Linee Guida possono costituire lo strumento per la revisione degli Accordi ex art. 7 comma 2 d.lgs. 61/2017 nella direzione di una maggiore flessibilità e di più ampie opportunità offerte agli studenti.

## 2. QUADRO NORMATIVO

**Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13** *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”*, che definisce le regole generali per l'individuazione e il riconoscimento delle competenze secondo parametri unificati che permettono di valutarle in modo omogeneo in relazione all'apprendimento formale, non formale e informale.

**Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61** *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*, che definisce l'assetto ordinamentale dei nuovi istituti professionali e ne sottolinea il ruolo e la specificità nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado nonché la dimensione organizzativo-didattica anche in funzione della integrazione con il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).

**Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2018** *concernente i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale.*

**Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute del 24 maggio 2018, n. 92** *“Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”* con il quale sono delineati nel dettaglio la struttura e il funzionamento dei nuovi istituti professionali e sono definiti i risultati di apprendimento, espressi in termini di competenze, abilità e conoscenze, dei profili di uscita per ciascun indirizzo nonché la loro correlazione con le qualifiche triennali e i diplomi professionali quadriennali conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.



# Ministero dell'istruzione e del merito

**Accordo in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 10 maggio 2018** per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale

**Accordo in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 1 agosto 2019** riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale con il quale sono adottate le nuove figure nazionali di riferimento per l'leFP

**Accordo in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 10 settembre 2020** per la rimodulazione dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 10 maggio 2018 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali della leFP

**Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766** concernente le «Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale» con il quale sono forniti orientamenti interpretativi, metodologici e di attuazione delle innovazioni introdotte con il decreto legislativo 61/2017 e definiti i traguardi intermedi di apprendimento, da utilizzare sia per i passaggi e i raccordi, sia per la declinazione dei percorsi di IP.

**Decreto del Ministro dell'istruzione 24 agosto 2021** concernente "Adozione del «Certificato di competenze» di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61"

**Accordi, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo. n. 61/2017, tra gli Uffici Scolastici Regionali e le Regioni** che hanno la finalità di: favorire i raccordi tra il sistema di IP e il sistema di leFP; stabilire le modalità organizzative dei percorsi di leFP presso le istituzioni scolastiche di IP secondo il nuovo modello di sussidiarietà definito dal decreto legislativo 61/2017; definire i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dagli studenti dei percorsi di IP al fine di consentire agli stessi di poter sostenere l'esame di qualifica o di diploma professionale; assicurare la possibilità di passaggio tra i percorsi di IP e i percorsi di leFP, e viceversa, compresi nell'offerta formativa di IP e di leFP.

## 3. DEFINIZIONI

**Accertamento** Processo di verifica, anche mediante indagini e controlli, che comporta la messa in trasparenza degli apprendimenti e validazione di stati, requisiti, condizioni – di fatto e di diritto – al fine di stabilire la corrispondenza con parametri di riferimento.



# Ministero dell'istruzione e del merito

**CFP** Centri di formazione professionale, organismi accreditati non statali.

**Certificazione delle competenze** Procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato<sup>1</sup>, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6 del citato decreto.

**Competenza** è la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.

**Competenza certificabile** è la competenza riferita ad una qualificazione rientrante in un repertorio riconosciuto da un ente pubblico titolare ricompreso nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

**Credito formativo** si intende il valore attribuibile alle competenze, abilità e conoscenze acquisite dagli studenti nel loro percorso di apprendimento, certificate, validate e comunque riconoscibili ai fini dell'inserimento nel percorso di IP o di leFP, funzionali al successivo riconoscimento sia ai fini dei passaggi tra percorsi che ai fini della possibilità, per gli studenti di IP, di conseguire la qualifica o il diploma quadriennale.

**Evidenze** Risultati della ricerca che derivano dalla raccolta sistematica di dati attraverso l'osservazione e la verifica. Nella procedura di certificazione delle competenze costituiscono le "prove" che documentano le capacità e le conoscenze acquisite dalla persona nel suo percorso di apprendimento.

**leFP** Sistema di Istruzione e formazione professionale di competenza regionale.

**IP** Istituti professionali statali e paritari facenti parte del sistema nazionale di istruzione.

**Livello QNQ/EQF** Griglia di referenziazione funzionale a mettere in relazione e posizionare le diverse qualificazioni rilasciate nei Paesi membri dell'Unione Europea. Il confronto si basa su livelli comuni di riferimento, correlati a *learning outcomes* (risultati dell'apprendimento) e collocati in una struttura ad otto livelli.

**Progetto formativo individuale (PFI)** Documento redatto dal Consiglio di classe che mette in evidenza i saperi e le competenze acquisiti dal singolo studente, anche in modo non formale e

---

<sup>1</sup> Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 gennaio 2021 concernente "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze"



# Ministero dell'istruzione e del merito

informale, idoneo a rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate, al fine di motivare e orientare lo studente nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo.

**Riconoscimento crediti** Procedimento, a cura dell'IP o del CFP cui l'accertamento del credito formativo è demandata, svolto in conformità alle disposizioni di legge, cui consegue la valutazione degli apprendimenti maturati dagli studenti.

## **4. INDICAZIONI PER LA COMPARAZIONE TRA I PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E I PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

I percorsi di IP svolgono una "funzione di cerniera" tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, al fine di contrastare le diseguaglianze socio-culturali, favorire l'occupazione giovanile, prevenire e recuperare la dispersione scolastica implicita ed esplicita. Sono dunque in dialogo costante con il sistema di leFP e la gestione dei passaggi fra i due sistemi, in entrambe le direzioni, costituisce un elemento essenziale e strategico ai fini del successo formativo degli studenti.

Tale gestione può contare su una serie di affinità ed elementi comuni tra i due sistemi che facilitano la comparazione, purché si trovi nel confronto un linguaggio comune semplificato che superi le definizioni specifiche utilizzate per designare cose simili. L'intesa sul piano linguistico è premessa importante per consentire la traducibilità e la trasferibilità delle esperienze degli studenti che devono essere valutate.

Entrambi i sistemi prevedono spazi di personalizzazione e flessibilità che offrono agli allievi, mediante un'adeguata organizzazione e azione didattica, la possibilità di raggiungere le competenze attese secondo le capacità, i livelli di maturazione e gli stili di apprendimento individuali; favoriscono l'orientamento allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali, prediligendo la metodologia del *learning by doing*, l'apprendimento in contesti pratici come quelli laboratoriali o in luoghi realmente operativi come quelli aziendali; adottano scelte metodologiche puntate su una didattica interattiva, in grado di coinvolgere gli studenti in ambienti di apprendimento dinamici e collaborativi; valorizzano i percorsi di alternanza/PCTO e apprendistato; certificano le competenze con riferimento alle UdA; superano in parte il disciplinarismo attraverso l'impostazione per assi culturali.

Nelle procedure dei passaggi fra i sistemi, tuttavia, la comparazione deve mettere a fuoco con precisione le differenze, leggendole in dimensione proattiva, per facilitare con azioni mirate l'inserimento dello studente nel nuovo percorso attraverso interventi di raccordo e riallineamento. Nel passaggio da leFP a IP possono essere necessarie azioni di rinforzo sull'area di istruzione generale; per converso, nel passaggio da IP a leFP va considerata la differente quantità oraria delle attività laboratoriali e di stage soprattutto nelle prime annualità. Inoltre, nella comparazione generale, non va trascurata la diversa collocazione negli anni di corso di alcuni argomenti essenziali come, ad esempio, quelli riferiti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli interventi integrativi



# Ministero dell'istruzione e del merito

programmati dovrebbero avere, pertanto, come obiettivo principale il conseguimento dei saperi e delle competenze fondamentali per il proseguimento del percorso scelto, evitando un approccio eccessivamente rigido e analitico, legato alla completezza dei contenuti.

Un riferimento per la comparazione tra i due percorsi interessati al passaggio è comunque dato dagli elementi che compongono la struttura dei curricula considerati i risultati di apprendimento, espressi in competenze conoscenze e abilità, che connotano i diversi profili di uscita sia per gli indirizzi di IP che per le figure di leFP.

I profili di uscita dei percorsi di IP esprimono risultati di apprendimento da intendersi come standard formativi riferiti a un insieme compiuto e riconoscibile di competenze, descritte secondo una prospettiva di validità e spendibilità nei molteplici contesti lavorativi dell'area e del settore economico-professionale associati all'indirizzo. Il profilo è descritto attraverso le 12 competenze riferite all'area di istruzione generale e dalle competenze specifiche dell'area di indirizzo (in numero diverso a seconda dell'indirizzo). Alle competenze dell'area generale e a quelle di indirizzo sono associate le otto competenze chiave per l'apprendimento permanente. Per le competenze di indirizzo è stata definita la loro declinazione<sup>2</sup> nei livelli intermedi del curriculum (biennio, terzo anno, quarto anno) al fine di individuare i traguardi intermedi espressi anche attraverso i livelli minimi ed essenziali di abilità e conoscenze rispetto ai livelli di competenza considerati. I traguardi intermedi costituiscono quindi il riferimento, in relazione dell'annualità considerata, per una funzionale e personale comparazione delle competenze.

Il profilo dei percorsi di leFP è caratterizzato in modo più dettagliato e si realizza attraverso l'acquisizione delle competenze di base e delle competenze tecnico-professionali che si compongono di competenze ricorsive comuni a tutte le figure e competenze connotative specifiche della figura. La figura è inoltre associata all'area economica e al settore economico professionale di riferimento ed è descritta anche attraverso specifiche aree di attività (AdA) che costituiscono le unità informative del profilo e contengono la descrizione delle singole attività che quella figura può esercitare.

Questi elementi dovranno costituire pertanto la base per la comparazione tra i percorsi evitando comunque operazioni meramente schematiche. Il confronto dell'insieme degli elementi tende a tracciare i profili di convergenza ai fini della individuazione, validazione e riconoscimento delle competenze che possono essere assunte come comuni ai due percorsi (e quindi possono considerarsi riconoscibili) e i profili per i quali si rendono invece necessarie misure integrative per il loro sviluppo che dovranno costituire, avuto riguardo al singolo studente, il riferimento per la progettazione di interventi integrativi e misure di accompagnamento.

---

<sup>2</sup> Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale – Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766



# Ministero dell'istruzione e del merito

## **5. ESAME DI QUALIFICA TRIENNALE DI IeFP PER GLI STUDENTI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE**

Con gli Accordi di cui al comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 61/2017, le Regioni e gli Uffici scolastici regionali, nel rispetto delle competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e degli standard formativi definiti da ciascuna regione, prevedono le condizioni e le modalità per rendere accessibile, effettiva e sostenibile per una più ampia platea di potenziali fruitori l'opportunità offerta agli studenti di IP di poter acquisire la qualifica triennale e il diploma professionale di IeFP mediante accesso diretto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2018, agli esami di competenza regionale.

È questa una misura che rende concreto l'obiettivo di porre lo studente al centro dell'azione formativa, offrendogli l'opportunità di arricchire la propria formazione e di conseguire, contemporaneamente, competenze e titoli di studio riferiti ai due diversi percorsi. In questa scelta lo studente è sostenuto dalla propria istituzione scolastica che, utilizzando gli strumenti didattici, metodologici ed organizzativi resi disponibili dalla nuova struttura degli istituti professionali, è chiamata a progettare interventi integrativi che consentano agli studenti di acquisire conoscenze, abilità e competenze utili ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento che costituiscono lo standard delle diverse figure nazionali riferite alle qualifiche o ai diplomi professionali, riconoscibili come crediti formativi per l'accesso all'esame di IeFP<sup>3</sup>.

La progettazione degli interventi integrativi tiene conto delle attitudini e delle potenzialità dei singoli studenti e si inserisce negli spazi di personalizzazione del percorso di studi tradotti nel PFI facendo ricorso, laddove necessario, alla quota di personalizzazione degli apprendimenti del curriculum riservata al singolo studente e pari a 264 ore nel biennio unitario e alla quota di flessibilità prevista dall'art. 6, comma 1, lett. b) per i successivi anni.

L'esame finalizzato al conseguimento della qualifica o del diploma professionale di IeFP può essere svolto o dallo stesso IP presso il quale lo studente frequenta il percorso quinquennale di istruzione professionale (se nell'offerta sussidiaria è erogato il percorso correlato di IeFP) o da altro IP accreditato dalla Regione o da un CFP.

Nei casi di sede d'esame diversa da quella frequentata, è opportuno che gli interventi integrativi siano coprogettati con la sede di esame al fine di facilitare il successivo riconoscimento dei crediti.

Le misure di cui sopra si applicano alla generalità degli studenti di istruzione professionale tenuto conto della correlazione tra il percorso di IP frequentato e il percorso della qualifica/diploma professionale per il quale si intende sostenere l'esame secondo quanto dettato dall'art.3, comma 2

---

<sup>3</sup> Si applica anche ai percorsi di IeFP la previsione del DPR 394/1999, art. 45 comma 2, per cui i minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono di norma iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, o in una diversa classe a seguito della verifica dei requisiti ivi previsti. Pertanto, qualora si inseriscano nel sistema scolastico o formativo italiano dai 14 anni in su e non abbiano sostenuto l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione potranno accedere all'esame di qualifica o di diploma professionale senza produrre il diploma conclusivo di scuola secondaria di primo grado.



# Ministero dell'istruzione e del merito

del decreto ministeriale 17 maggio 2018 e dalla Tabella di correlazione – Allegato 4 al decreto ministeriale 24 maggio 2018.

Nella definizione delle condizioni e modalità per l'attuazione della misura in questione, particolare attenzione va riservata agli studenti che, nella fase delle iscrizioni, hanno espresso la preferenza per un percorso di leFP successivamente non attivato o per il quale non è stato possibile soddisfare la richiesta per impossibilità ad accogliere ulteriori iscrizioni, nonché a coloro che non hanno ottenuto il passaggio ai percorsi di leFP per mancanza delle condizioni di ammissibilità indicate dal comma 2 dell'art. 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 10 maggio 2018.

La volontà di avvalersi della misura di cui al presente paragrafo è opportuno che sia manifestata dagli esercenti la potestà genitoriale all'istituzione scolastica di appartenenza già dal primo anno di corso o, comunque, con una tempistica idonea a consentire ai consigli di classe la ridefinizione del PFI sulla base della necessità di riallineamento delle competenze acquisite e/o attese, sulla base della comparazione tra il percorso frequentato e il percorso per il quale si chiede l'accesso all'esame di qualifica o di diploma. Gli IP sono chiamati, per questo, ad adottare ogni forma idonea ad informare studenti e famiglie delle diverse possibilità derivanti da un'offerta formativa integrata.

Le modalità per la presentazione delle istanze possono essere definite con gli Accordi di cui all'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 61/2017 o, in assenza, dalle stesse istituzioni scolastiche.

Qualora l'istituto professionale frequentato non sia soggetto erogatore di percorsi leFP in sussidiarietà o, comunque, quando la qualifica o diploma leFP a cui si aspira non rientra nell'offerta formativa dell'istituto, quest'ultimo si attiva per individuare la sede, istituzione scolastica o struttura formativa, presso la quale è possibile far sostenere l'esame, qualora non già individuata dall'interessato.

Per la comparazione tra i due percorsi e l'individuazione delle competenze formali, informali e non formali già acquisite dallo studente, si può prevedere l'istituzione di una commissione congiunta composta di rappresentanti dell'IP frequentato e della struttura presso la quale dovrà essere sostenuto l'esame.

Gli interventi integrativi finalizzati all'acquisizione di apprendimenti riconoscibili in termini di credito formativo nei percorsi di leFP possono essere definiti dalla commissione congiunta e sono attivati dagli IIPP, eventualmente anche in collaborazione con le strutture formative. Tali interventi consistono in via prioritaria in Unità di Apprendimento (Uda) che sviluppano le dimensioni tecnico-professionali specifiche delle figure della leFP attraverso metodologie e/o modalità laboratoriali e in contesto reale lavorativo. Si avrà cura di valorizzare, almeno in parte, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento svolti nella frequenza dell'IP anche se non coincidenti con la specifica figura professionale per la quale si richiede di sostenere l'esame di qualifica, in quanto essi consentono comunque l'acquisizione di competenze trasversali spendibili nei contesti in cui si esercita l'attività lavorativa.



# Ministero dell'istruzione e del merito

Per garantirne la spendibilità è quindi opportuno che i suddetti interventi siano progettati congiuntamente alle istituzioni formative che erogano percorsi di leFP, sulla base di una preliminare identificazione dei contenuti di apprendimento e degli ambiti di equivalenza (in termini di UdA, moduli, segmenti di percorso) tra i curricula dei diversi ordinamenti. La realizzazione degli interventi avverrà in via prioritaria nell'ambito del monte ore curricolare di IP, attraverso l'eventuale articolazione in sottogruppi della classe ed utilizzando le quote orarie di cui al c. 2 dell'art. 3 del Decreto 17 maggio 2018.

Al fine di programmare gli interventi integrativi idonei a consentire l'acquisizione delle competenze e la maturazione dei crediti necessari per l'ammissione all'esame di qualifica o diploma professionale, successivamente alla presentazione della domanda, si procede alla valutazione e al riconoscimento dei crediti già acquisiti sulla base degli ambiti di equivalenza tra i percorsi (in termini di Uda, moduli, segmenti di percorso) e alla revisione del PFI. L'efficacia degli interventi è monitorata ai fini della verifica dell'effettivo progressivo raggiungimento dei risultati attesi necessari al riconoscimento dei crediti per l'ammissione all'esame.

## **6. PASSAGGI TRA SISTEMA IP E SISTEMA IEFP e viceversa**

I passaggi tra i percorsi di IP e i percorsi di leFP, e viceversa, rivestono, in base all'art. 2 comma 1 dell'Accordo, *“un carattere personalizzato e garantiscono agli studenti il diritto alla realizzazione del percorso personale di crescita e di apprendimento”* in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni e know-how acquisito.

I passaggi tra i due sistemi richiedono un dialogo fondato su una corretta informazione reciproca tra le istituzioni coinvolte, improntata ai principi di trasparenza e collaborazione.

Ai fini dei passaggi, particolare importanza riveste la preliminare comparazione di cui al paragrafo 4 tra i percorsi di provenienza e quelli di possibile destinazione. Il processo di comparazione può essere articolato in due fasi: una di comparazione generale che sarà condotta dalle singole istituzioni scolastiche o formative anche sulla base di eventuali accordi territoriali e/o di indirizzi regionali e i cui esiti possono essere utilizzati in caso di più passaggi tra percorsi coincidenti; la seconda, effettuata dalle istituzioni scolastiche o formative, finalizzata a definire una corrispondenza che tiene conto degli elementi di personalizzazione del percorso.

Il confronto avviene attraverso la comparazione delle competenze, abilità e conoscenze dei percorsi di istruzione professionale, individuate al livello intermedio del QNQ /EQF secondo le indicazioni delle *“Linee Guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale”* adottate con decreto del Ministro dell'istruzione del 23 agosto 2019, n. 766, e delle competenze, conoscenze e abilità previste dal repertorio 2019 per i percorsi di leFP.



# Ministero dell'istruzione e del merito

La volontà del passaggio è espressa dall'interessato con una apposita istanza e coinvolge immediatamente entrambe le strutture di istruzione e formazione nell'analisi del contesto di partenza e di quello di potenziale destinazione, attraverso momenti di confronto ma anche di osservazione partecipata dello studente. A tale fine le istituzioni condividono le fasi della procedura, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, per coordinare gli interventi finalizzati a supportare la revisione delle scelte e a garantire il graduale inserimento nel percorso prescelto.

Una specifica Commissione per i passaggi tra i sistemi (CPS), nominata dall'istituzione scolastica o dalla struttura formativa presso la quale si intende effettuare il passaggio e alla quale può partecipare una componente di docenti dell'istituzione o struttura formativa di provenienza (previa specifica richiesta della stessa istituzione/struttura), ha il compito di effettuare una puntuale valutazione delle competenze già acquisite dallo studente che richiede il passaggio e determinare l'annualità di inserimento.

La CPS, tenuto conto della comparazione generale di cui sopra e dell'eventuale personalizzazione del percorso, valuta il livello di acquisizione delle competenze del richiedente, sulla base del Certificato o Attestato di competenze nonché attraverso l'analisi delle evidenze che l'istituzione di provenienza indica come strumento di certificazione del livello di acquisizione raggiunto. Ai fini della comparazione risulta utile anche l'analisi del PFI, dell'E-Portfolio nonché di tutti gli strumenti che l'istituzione di provenienza o l'interessato possono fornire per una conoscenza approfondita delle competenze maturate durante il precedente percorso formativo. In questa fase si possono organizzare momenti di incontro con il richiedente, sia per analizzare le motivazioni della richiesta di passaggio sia per verificare l'effettivo bagaglio di saperi e competenze posseduto.

In esito a questa ricognizione analitica, la Commissione indica l'annualità d'inserimento e, se necessari, gli interventi di riallineamento delle competenze. L'eventuale percorso di riallineamento proposto può prevedere momenti formativi all'interno dell'una o dell'altra struttura, ed è auspicabile che venga prevalentemente realizzato in una fase temporale antecedente all'effettivo inserimento nella classe accogliente, in aderenza al principio di gradualità del passaggio previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 61/2017. La Commissione indica, altresì, le modalità e i tempi dell'inserimento precisando le eventuali verifiche che lo studente dovrà sostenere per raggiungere le competenze previste per l'annualità di frequenza.

La scelta dell'annualità di inserimento deve avvenire nel rispetto dell'art. 8 dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 maggio 2018 e precisamente:

- 1) nell'annualità corrispondente a quella del percorso di provenienza, nel caso di passaggi in corso d'anno;
- 2) nell'annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza, con eventuali crediti formativi riconosciuti per specifiche Uda in relazione agli ambiti di equivalenza degli apprendimenti certificati positivamente, ovvero disponendo gli interventi necessari per



# Ministero dell'istruzione e del merito

colmare le eventuali carenze formative;

- 3) nell'annualità successiva a quella conclusa con esito positivo nel percorso di provenienza.

Ai fini della sostenibilità del passaggio e del successo formativo atteso, può essere previsto l'inserimento nella classe immediatamente precedente a quella frequentata o a quella per la quale si è in possesso di promozione in mancanza delle condizioni essenziali per l'ammissione in una delle annualità previste dall'art. 8 dell'Accordo del 10 maggio 2018 e qualora la Commissione ritenga le competenze abilità e conoscenze riconosciute di un livello non idoneo a favorire il positivo esito del percorso successivo. Tale possibilità è concordata con lo studente se maggiorenne o con la famiglia. La possibilità di inserimento in una classe precedente costituisce una delle possibili "soluzioni alternative" previste dall'art. 1, comma 2, dell'Accordo sopra citato nell'ambito delle misure che le istituzioni scolastiche e formative possono proporre ai fini del ri-orientamento e per facilitare la prosecuzione degli studi.

## **6.1 ATTORI E MODALITA' DEL PASSAGGIO**

Il passaggio è effettuato a domanda dell'interessato o, in caso di minorenni, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, per il tramite dell'istituzione scolastica o formativa di appartenenza. Nell'istanza l'interessato indica la tipologia del percorso al quale vuole accedere ed esprime le preferenze in merito alla sede di destinazione.

L'istituzione di provenienza, per facilitare la procedura di passaggio, può richiedere preventivamente all'istituzione di destinazione la disponibilità all'accoglimento dell'istanza, con particolare riferimento ai parametri numerici di costituzione delle classi o ad altre condizioni ostative che di fatto impediscono la presa in carico della domanda. In caso di indisponibilità, l'istituzione di provenienza affianca e supporta lo studente nella scelta di ulteriori possibili opzioni.

L'istituzione di provenienza inoltra quindi l'istanza alla sede prescelta secondo le scadenze più avanti precisate.

Contestualmente o comunque in tempi immediatamente successivi all'inoltro dell'istanza, la stessa istituzione provvede a rilasciare il Certificato di competenze (nel caso di IP) o Attestato di competenze (nel caso di percorsi leFP) e eventuali altre certificazioni di competenze informali o non formali.

L'istituzione alla quale è inoltrata la domanda di passaggio assicura:

- il rispetto delle specifiche disposizioni e dei parametri numerici di composizione dei gruppi classe;
- l'attivazione della Commissione per i passaggi tra i sistemi alla quale partecipano referenti



# Ministero dell'istruzione e del merito

designati dell'istituzione di provenienza, se richiesto in sede di inoltro della domanda;

- la valutazione del *curriculum* sulla base della documentazione pervenuta e la previsione di eventuali modalità di accertamento e verifica per gli ambiti di acquisizione degli apprendimenti non sufficientemente documentati <sup>4</sup>;
- l'indicazione e coprogettazione delle eventuali attività di inserimento e accompagnamento precedenti al passaggio;
- la motivata e formale comunicazione dell'esito della procedura in cui sono indicate, oltre all'annualità di inserimento, i risultati delle attività di accompagnamento svolte e la eventuale progettazione di ulteriori interventi integrativi di allineamento da realizzarsi successivamente al passaggio con relativa valutazione.

Qualora le richieste di passaggio al IV e V anno dei percorsi di IP successive, rispettivamente, al conseguimento della qualifica triennale o del diploma quadriennale della IeFP, comportino l'incremento di classi, l'Ufficio Scolastico Regionale può valutare l'opportunità di considerare il limite di invarianza di organico, non riferito alla singola istituzione scolastica ma riferito al livello regionale o di ambito territoriale tenuto conto della dotazione organica complessiva.

<b>BOX N. 1 FASI DEL PASSAGGIO</b>			
<b>Passaggio</b>	<b>Periodo</b>	<b>Domanda</b>	<b>Conclusione procedimento</b>
<b>DA IeFP A IP</b>	<i>In corso d'anno per i primi due anni</i>	<i>Entro 31 gennaio</i>	<i>Entro febbraio successivo</i>
	<i>Al termine dell'anno</i>	<i>Entro 30 giugno</i>	<i>Inizio anno scolastico successivo</i>
<b>DA IeFP A IP E VICEVERSA</b>	<i>Nel corso del terzo anno</i>	<i>Entro 30 novembre (*)</i>	
<b>DA IP A IeFP</b>	<i>Da definirsi con regolamentazione a cura della Regione</i>		

(\*) La diversa scadenza di presentazione della domanda di passaggio nel corso del terzo anno rispetto alla scadenza nel corso delle prime due annualità è determinata, in particolare per i passaggi da IP a IeFP, dalla necessità di poter progettare interventi integrativi, in un arco temporale più ampio, adeguati per consentire agli studenti di poter sostenere l'esame di qualifica con successo

Ferma restando la scadenza indicata per la presentazione delle domande di passaggio al termine dell'annualità, al fine di poter costruire in maniera proficua gli interventi di riallineamento e poter

<sup>4</sup> Si applica anche ai percorsi di IeFP la previsione del DPR 394/1999, art. 45 comma 2, per cui i minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono di norma iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, o in una diversa classe a seguito della verifica dei requisiti ivi previsti. Pertanto, qualora si inseriscano nel sistema scolastico o formativo italiano dai 14 anni in su e non abbiano sostenuto l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione potranno effettuare il passaggio da IP a IeFP senza produrre il relativo diploma, che non sarà loro richiesto.



# Ministero dell'istruzione e del merito

soddisfare il più possibile l'accoglimento delle domande di passaggio, si evidenzia l'opportunità di favorire la presentazione delle domande stesse in modo anticipato e, preferibilmente, entro il mese di gennaio.

## **6.2 INDICAZIONI SULLE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PER I PASSAGGI**

È compito della Commissione individuare eventuali interventi didattici o moduli formativi aggiuntivi e personalizzati relativi agli ambiti di specifica caratterizzazione di tale percorso.

È compito dell'Istituto accogliente adottare misure finalizzate a colmare eventuali carenze formative rispetto al percorso di inserimento. Tale attività potrà configurarsi come modalità per recuperare insegnamenti fondamentali attraverso la flessibilità organizzativa.

Le misure di accompagnamento a carico dell'Istituzione di destinazione possono essere attuate in molteplici forme, variabili in base alle risorse umane e materiali disponibili. Possono essere attivati sportelli, corsi di sostegno, peer tutoring, utilizzo di docenti di potenziamento, misure personalizzate che possono prevedere attività anche in altre classi.

Per coloro che effettuano il passaggio al termine dell'anno scolastico è auspicabile la frequenza ad eventuali corsi estivi di recupero attivati dall'istituto di destinazione per le proprie studentesse e i propri studenti, se tali corsi riguardano insegnamenti oggetto di debito formativo.

Il monte ore maturato nella frequenza di interventi integrativi, nel caso di passaggi in corso d'anno, concorre al raggiungimento del monte ore minimo annuo.

Il "graduale inserimento" previsto dall'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 61/2017 può essere favorito da un concordato periodo di stage orientativo presso l'istituto scolastico di destinazione, ferma restando la stipula di specifici accordi dagli organi competenti e la copertura assicurativa.

## **6.3 PASSAGGI EXTRA FILIERA E PASSAGGI CHE MANCANO DI CORRISPONDENZA AI SENSI DELL'ALL. 4 DEL DECRETO 92/2018**

Nel caso di passaggi per i quali non sussiste correlazione tra il percorso di destinazione e quello di provenienza ai sensi dell'Allegato 4 al Regolamento 92/2018, va posta una particolare attenzione alla storia formativa e personale del candidato, evidenziando le competenze comunque riconoscibili, verificando in entrata le eventuali conoscenze e abilità non documentabili valide al fine di un inserimento coerente e idoneo, attivando anche interventi di rafforzamento o recupero in itinere delle carenze accertate.

I percorsi triennali di IeFP offerti in regime di sussidiarietà dagli IP assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi di IeFP determinati dalle Regioni. Non



# Ministero dell'istruzione e del merito

applicandosi a tali percorsi la normativa sul recupero delle carenze formative, per gli allievi dei percorsi di leFP che richiedono il passaggio all'IP, può prevedersi, alla fine dell'annualità, un giudizio di idoneità o di non idoneità; il recupero degli apprendimenti potrà essere realizzato successivamente al passaggio attraverso appositi percorsi personalizzati.

Quanto sopra si applica anche per le qualifiche che non trovano alcuna correlazione nell'Allegato 4 del DI 92/2018 quali *Operatore del benessere, Tecnico dei trattamenti estetici e Tecnico dell'acconciatura*.

I passaggi dai percorsi di leFP al percorso di IP relativo all'indirizzo *Servizi per la sanità e assistenza sociale* sono condizionati al parere del Ministero della salute.

## **6.4 RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE ORE DI ALTERNANZA/PCTO**

Le ore di alternanza scuola-lavoro, comunque denominate, e le ore di formazione sulla sicurezza effettuate nel sistema della leFP nel terzo e nel quarto anno possono essere riconosciute e computate ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di PCTO per l'ammissione all'esame di Stato.

Le ore di PCTO svolte a partire dal secondo anno del primo biennio nei percorsi di IP sono computate dalla CPS nel passaggio al sistema di leFP anche qualora non effettuate in contesto lavorativo in quanto la loro funzione orientativa concorre all'acquisizione delle competenze che consentono di affrontare in modo consapevole l'inserimento nelle attività professionali.

## **7. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI**

Nei passaggi tra i percorsi di IP e i percorsi di leFP, e viceversa, come chiarisce l'art. 5 dell'Accordo sui passaggi già citato, per credito formativo si intende il valore attribuibile alle competenze, abilità e conoscenze acquisite dagli studenti nel loro percorso di apprendimento, certificate, validate e comunque riconoscibili ai fini dell'inserimento nel percorso di IP o di leFP per il quale hanno presentato domanda di passaggio.

La certificazione delle competenze è effettuata dall'istituzione di IP di provenienza attraverso il rilascio del "Certificato di competenze" e dall'istituzione di leFP di provenienza attraverso il rilascio dell'"Attestazione delle competenze".

Tale certificazione è comprensiva degli apprendimenti acquisiti anche nell'ambito di esercitazioni pratiche, esperienze realizzate in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sportive, sociali, produttive, professionali e dei servizi, tirocini, stage e percorsi di alternanza scuola-lavoro e percorsi di apprendistato di primo livello.



# Ministero dell'istruzione e del merito

Il riconoscimento del credito ai fini del passaggio è operato dall'istituzione scolastica o formativa di destinazione sulla base del bilancio delle competenze di cui all'art. 4 comma 3 dell'Accordo.

Se lo studente ha interrotto gli studi, il riconoscimento del credito ai fini dei passaggi è operato dall'Istituzione di destinazione sulla base della eventuale certificazione/attestazione delle competenze e delle eventuali verifiche in ingresso.

## **8. INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI E IEFP**

Il sistema di istruzione degli adulti definito dal decreto del Presidente della Repubblica 29/10/2012 n. 263 e dalle Linee Guida adottate con il decreto interministeriale 12 marzo 2015 (d'ora in poi *Linee guida 2015*) risponde alla necessità di elevare e consolidare le competenze della popolazione adulta nel quadro degli obiettivi di inclusione sociale e occupabilità indicati dall'Unione europea per come si configuravano nella Strategia di Lisbona e nella Strategia Europa 2020 adottata dal Consiglio europeo nel 2010 e della loro declinazione all'interno del *"Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione – ET 2020"*.

È pertanto necessario un aggiornamento alla luce di più recenti orientamenti comunitari, quali il pilastro europeo dei diritti sociali, approvato al vertice sociale di Göteborg del 2017 che sancisce come primo principio il diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivo per tutti. Un riferimento ineludibile è la *"New European Agenda for Adult Learning for Europe's future"* (NEEAL 2030) e la correlata *"Risoluzione del Consiglio su una nuova agenda europea per l'apprendimento degli adulti 2021-2030"*.

Tra le priorità in essa individuate sono compresi, a livello di governance, i *"partenariati tra governi, autorità regionali e locali, erogatori di istruzione e formazione"* per lo *"sviluppo di opportunità di apprendimento per adulti"* e, in termini di accessibilità e flessibilità, la necessità di rendere l'apprendimento degli adulti *"flessibile in termini di durata, luogo, risorse, forme di organizzazione e attuazione"*.

Di qui scaturisce la necessità di prevedere forme di passaggio tra i sistemi di IP e IeFP e viceversa anche all'interno dell'Istruzione degli adulti (IdA).

Per la regolamentazione dei passaggi ci si avvale, preferibilmente, delle reti territoriali per l'apprendimento permanente che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro previste all'art. 4 comma 55 della legge 92/2012. In particolare, all'interno degli Accordi tra Uffici scolastici regionali e Regioni di cui all'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 61/2017, sono individuate:

- a) le reti formative territoriali costituite, di norma, per ciascun CPIA, a cui partecipano le strutture formative di IeFP accreditate e gli istituti professionali statali o paritari che erogano l'offerta formativa dell'Istruzione degli adulti. Le reti formative territoriali corrispondono



# Ministero dell'istruzione e del merito

all'unità formativa (livello C) per l'ampliamento dell'offerta dell'istruzione degli adulti, di cui all'art. 2 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 263/2012 e al par. 3.1.1. dalle *Linee guida 2015*;

- b) i criteri di ammissione agli esami di qualifica e di diploma professionale degli studenti dei percorsi di secondo livello di IP applicando, per quanto compatibili, le indicazioni suggerite al capitolo 5 delle presenti Linee guida;
- c) i criteri e le procedure dei passaggi dai percorsi IdA nel sistema di IP al sistema di leFP applicando, per quanto compatibili, le indicazioni suggerite al capitolo 6 delle presenti *Linee guida*.

Per i passaggi dai percorsi di leFP ai percorsi di secondo livello di IP di cui al DPR 263/2012, art. 4 comma 1 lett. b), già sussiste uno strumento specifico di attuazione costituito dalle "commissioni per la definizione del Patto formativo individuale" previste dall'art. 5 comma 2 del citato DPR 263/2012, la cui composizione e il cui funzionamento sono definiti attraverso uno specifico accordo di rete tra il CPIA e le istituzioni scolastiche che costituiscono il livello B della rete territoriale di servizio (cfr. par. 3.1. *Linee guida 2015*) e sono descritte altresì al par. 3.3. delle *Linee guida 2015*. Le commissioni sono integrate, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un rappresentante dell'ente di formazione professionale o dell'Istituzione scolastica accreditata che gestisce il percorso di leFP frequentato dallo studente richiedente il passaggio. L'istituzione formativa o scolastica di provenienza fornisce all'istituto professionale, presso cui è incardinato il percorso IdA di destinazione, elementi conoscitivi sullo studente anche attraverso l'eventuale partecipazione del rappresentante di cui sopra alla fase di accoglienza e orientamento prevista dal par. 5.1. delle *Linee Guida 2015* e al percorso di individuazione, valutazione e attestazione dei crediti (cfr. par. 5.2. delle *Linee Guida 2015*) riconoscibili ai fini della stipula del Patto formativo individuale, che viene sottoposto all'approvazione della commissione.

## BOX N. 2 Le Reti formative territoriali

Le reti formative territoriali, si costituiscono sotto il coordinamento del CPIA competente per territorio per mezzo di un accordo che ne definisce le modalità di funzionamento. La rete territoriale ha la funzione di facilitare i collegamenti tra istituzioni scolastiche e formative per garantire l'efficacia dei passaggi tra i sistemi e favorire il successo formativo degli utenti dell'istruzione degli adulti. La sua attenzione si rivolge in particolare agli studenti i cui percorsi di studio e di vita sono connotati da fragilità e complessità, ad esempio minori stranieri non accompagnati, minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, studenti provenienti da contesti migratori privi dei requisiti per ottenere l'equipollenza dei titoli posseduti, studenti con percorsi scolastici caratterizzati da interruzioni di frequenza o abbandono precoce ecc.

Al fine di motivare alla frequenza gli studenti appartenenti a tali categorie le istituzioni della rete territoriale progettano in comune moduli formativi professionalizzanti già all'interno dei percorsi per adulti di primo livello. Questi moduli saranno poi riconosciuti come crediti formativi negli



# Ministero dell'istruzione e del merito

eventuali percorsi di leFP a cui successivamente tali studenti si iscrivessero, anche se svolti prima o in assenza del superamento dell'esame conclusivo dei percorsi del primo ciclo di istruzione. Per contrastare la dispersione scolastica e formativa di tali categorie di studenti le reti si coordinano e collaborano con i servizi sociali e le altre istituzioni competenti, nonché con fondazioni, cooperative, associazioni di volontariato e di promozione sociale attive in tali settori. Le reti territoriali curano il monitoraggio e la documentazione dell'attività svolta come strumento per riprogettare in modo più efficace i propri interventi.

Condizione di accesso all'IP nei percorsi di IDA è il compimento della maggiore età o del sedicesimo anno di età per chi dimostra di non poter frequentare il corso diurno.

Per quanto riguarda i passaggi dai percorsi IDA di IP ai percorsi di leFP, attese le specificità di ciascun sistema regionale, la materia è regolamentata all'interno degli Accordi tra Ufficio scolastico regionale e Regioni di cui all'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 61/2017.

In particolare, i criteri e le procedure definiti dall'accordo stabiliscono:

- a) i requisiti di accesso per i passaggi dall'IdA al sistema di leFP, che dovranno essere informati al principio di flessibilità, contribuire alla prevenzione e al contrasto della dispersione e favorire il rientro nel sistema di istruzione e formazione professionale nella prospettiva di sostenere l'occupabilità e l'inclusione sociale.
- b) I criteri che informano l'individuazione, la valutazione e il riconoscimento delle competenze possedute e dei crediti maturati ai fini dell'individuazione della classe di inserimento e della progettazione del successivo percorso tenuto conto anche del PFI già stipulato nel percorso IDA di provenienza; tengono conto, altresì, della specificità degli studenti adulti, che spesso svolgono o hanno svolto attività lavorative le quali, anche quando non correlate al percorso richiesto, costituiscono comunque luogo di acquisizione di competenze trasversali rilevanti anche nei percorsi di leFP.
- c) La composizione della commissione responsabile della procedura di cui al precedente punto, che include anche una rappresentanza dell'istituto professionale di provenienza.
- d) La possibilità di stipulare, tra la struttura di destinazione e l'adulto, un patto formativo (PFI) che definisca il percorso deliberato a seguito delle procedure di cui al precedente punto b).